

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Dal mondo

Drastica riduzione dell'offshore business a Macao

30 Agosto 2005

Il decreto n. 58/99/M ("Offshore law"), con decorrenza dal 1° novembre 1999, ha introdotto la disciplina *financial e not financial*



Il 13 giugno 2005 il *Chief Executive* del Macao SAR ha emanato la direttiva 205/2005 che ha ridotto a otto, da venti che erano in precedenza, le attività commerciali e i servizi ausiliari autorizzati in base a quanto indicato dal decreto del 1999. Ai fini dell'applicazione delle previsioni con il termine offshore ("*offshore activity*", *OI*) si è soliti fare riferimento a qualsiasi attività orientata verso i mercati esteri e volta al compimento di transazioni in valuta estera con soggetti non residenti.

Le *OI* sono considerate inoltre come i soggetti autorizzati a operare nel territorio di Macao, divisione amministrativa speciale della Cina dal 20 dicembre 1999, e a svolgere le loro attività ai sensi delle disposizioni del citato decreto (articolo 1 lettera b). Le società offshore devono essere costituite come: società *incorporate* ai sensi dell'ordinamento di Macao; *branch* di una società residente all'estero. Occorre notare che per le *OI* costituite a seguito di operazioni di incorporazione non sussiste alcuna indicazione in merito alla partecipazione azionaria.

Condizione ai fini dell'operatività

Le *OI* così costituite devono operare nel territorio di Macao tramite una *branch*. Questa è la condizione essenziale ai fini dell'operatività in quanto non è ammessa la costituzione di agenzie o di uffici di rappresentanza. L'articolo 4 indica le attività che possono essere svolte nel settore *offshore*: le attività indicate alla lettera f) dell'articolo 2 ovvero le attività bancarie, assicurative e le attività indicate all'articolo 17 del *Financial System Act of Macau* (FSAM); il *trust management*; le attività commerciali indicate da apposito provvedimento del Governatore da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale; i servizi ausiliari indicati da apposito provvedimento del Governatore da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale.

I servizi commerciali e ausiliari

Con riferimento alle lettere c) e d) la direttiva 236/GM/99 ha indicato sia le attività commerciali che i servizi ausiliari. In data 13 giugno 2005 il *Chief Executive* del Macao SAR ha emanato la direttiva 205/2005 che ha ridotto a otto, dai venti attuali, le attività commerciali e i servizi ausiliari che sono permessi ai sensi del decreto del 1999.

Analisi della tipologia di attività

Come risulta dalla tabella le attività che possono essere oggetto dell'attività delle OI sono: *management and administration of ships and aircraft; hardware and software consultancy; data processing; database related activities; research and development activities; tests and technical analysis activities; packaging; back office activities; training programs.*

Il provvedimento e i soggetti interessati

La data di efficacia della direttiva è il 14 giugno 2005 ma le OI che hanno già ricevuto l'autorizzazione o che hanno già presentato la richiesta all'*Instituto de Promocao do Comercio e do Investimento de Macau* (IPIM) non sono interessate dall'applicazione del provvedimento.

Le condizioni richieste dalla legge

Le OI non possono per contro svolgere transazioni connesse all'acquisto, alla vendita o al leasing di beni immobili nonché alla prestazione di garanzie e di servizi e transazioni in Macao *patacas*. Le società offshore sono tenute alla conservazione di tutta la documentazione relativa allo svolgimento della loro attività. Questa documentazione deve essere redatta in una delle lingue ufficiali di Macao ma è necessario predisporre una traduzione in lingua inglese.

Il regime fiscale

Il regime fiscale applicabile a tali società è praticamente inesistente in quanto le OI autorizzate ad operare a Macao godono dei seguenti benefici:

- esenzione dall'imposizione ordinaria (*imposto complementar*) nel caso in cui il reddito derivi dallo svolgimento di un'attività offshore;
- esenzione dall'imposta industriale (*contribuição industrial*);
- esenzione dall'imposta sulle donazioni e sulle successioni per il trasferimento di beni materiali e immateriali connessi all'esercizio dell'attività (*imposto de sucessões e doações*);
- esenzione dall'imposta sui beni immobili solo per i beni che afferiscono all'attività (*imposto de sisa*);
- esenzione dall'imposta di registro (*imposta de selo*) per i seguenti atti: stipulazione di polizze assicurative per i rischi connessi allo svolgimento dell'attività; contratti stipulati con soggetti non residenti nel territorio di Macao; donazioni *inter vivos*; transazioni bancarie effettuate con riguardo

all'attività svolta; operazioni di incorporazione tra OI, conferimenti e aumenti di capitale (articolo 12).

Le eccezioni normative

Le previsioni sin qui commentate si applicano indistintamente a tutte le OI. Esistono tuttavia delle norme che si applicano solamente nei riguardi delle "offshore financial activity" (Ofa) e degli "offshore commercial and auxiliary services". Per ciò che concerne le Ofa in caso di incorporazione di *subsidiary* dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- controllo della metà del capitale;
- possesso delle azioni da parte di una istituzione finanziaria;
- l'Amcm (*Monetary and Foreign Exchange Authority of Macau*) deve ricevere comunicazione dall'autorità competente relativa all'identificazione dei soggetti afferenti alla *subsidiary* e alla natura delle transazioni da svolgere in Macao.

L'Offshore financial activity

Le Ofa (*Offshore financial activity*) possono svolgere tutte le attività che siano appropriate in relazione alle caratteristiche dell'entità e che siano contemplate nell'oggetto sociale e non espressamente proibite. In casi eccezionali il Governatore potrà concedere l'autorizzazione alla prestazione di crediti o di garanzie ai residenti se lo scopo dell'operazione è nell'interesse di Macao. Vigge inoltre l'obbligo di indicare nella corrispondenza e in tutti gli atti aventi rilevanza esterna la definizione di "Macau offshore", "Macau offshore subsidiary" o "Macau offshore branch".

Le Offshore commercial and auxiliary institutions

Le "offshore commercial and auxiliary institutions" possono essere costituite come società con partecipazione minima al capitale. Tali *institution* non possono svolgere le attività che siano espressamente riservate per disposizione di legge alle banche, alle società di investimento e agli intermediari finanziari. Inoltre l'oggetto sociale non può prevedere la prestazione di servizi a soggetti terzi o a istituzioni di cui sono *branch* o *subsidiary*. Anche per tali entità vigge l'obbligo di indicare nella corrispondenza e negli atti rilevanti la definizione di "Macau commercial offshore", "Macau auxiliary offshore" o "International Business Company" (Ibc). Ad oggi a Macao esistono 520 OI e la proposta presentata all'Assemblea legislativa relativa alla riduzione dell'aliquota societaria dal 15 al 12 per cento costituirà un ulteriore incentivo per gli investitori esteri.

di

Diletta Fuxa

URL: <https://fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/drastica-riduzione-delloffshore-business-macao>